



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/cr

**Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ferrara
Via degli Armari, 18
44100 Ferrara**

Roma, 21 FEB. 2011

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 27/2011 - iscritto assoggettato all'applicazione della misura cautelare

Con riferimento al Vostro quesito del 31 gennaio 2011 (ns. prot. 1285 del 02.02.2011), con cui si chiedono chiarimenti sulla procedura da adottare nei confronti di un iscritto in merito al quale l'Ordine ha avuto notizia a mezzo stampa, nonché via e-mail tramite lo studio del professionista, che quest'ultimo si troverebbe attualmente in stato di arresto, si osserva quanto segue.

In relazione alla prima domanda del quesito, ovvero se "la lettura della stampa locale e la mail inviata dallo studio dell'iscritto sono sufficienti per poter dare l'avvio al procedimento disciplinare", si rappresenta che nell'ipotesi in cui non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione ufficiale, si suggerisce di scrivere alla Procura per sapere se effettivamente la notizia appresa dalla stampa risulti fondata. In caso di risposta positiva, il Consiglio dell'Ordine dovrà aprire un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto e disporre la sospensione cautelare nei confronti del medesimo ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del D. Lgs. n. 139/05, previa audizione del professionista.

In ordine alle domande su quali strumenti utilizzare onde poter sentire l'incolpato e inoltre se quest'ultimo debba essere sentito prima della deliberazione, si osserva che nei confronti dell'iscritto sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale, l'obbligo di audizione ex art. 53, comma 3, può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del legale dell'incolpato, munito di apposita procura speciale.

Con riferimento alla terza domanda del quesito, ossia se l'Ordine abbia l'obbligo di sospendere l'iscritto in caso di applicazione di misura cautelare e inoltre se l'eventuale sospensione possa avere degli effetti sullo studio associato all'interno del quale l'iscritto svolge la propria attività professionale, si rappresenta che l'art. 53, secondo comma, del D. Lgs. 139/05 espressamente prevede l'obbligo, a differenza del primo comma della norma in argomento, di sospendere cautelatamente l'iscritto in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva. Il provvedimento di sospensione cautelare è un atto i cui effetti ricadono esclusivamente nella sfera professionale del destinatario del provvedimento, nulla comportando in ordine ai colleghi dello studio associato in cui esercita la propria attività l'iscritto sospeso.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

